

## FISCALITÀ INTERNAZIONALE

---

### ***La stabile organizzazione è trasformabile in una società di capitali?***

di **Fabio Landuzzi**

È possibile per un **soggetto non residente** che possiede in Italia una propria **stabile organizzazione** trasformarla, ex [articolo 2498](#) e seguenti, cod. civ., ed ex [articolo 170 del Tuir](#), in una **società di capitali** di diritto italiano?

**La risposta**, sotto il profilo civilistico e fiscale, è **negativa**: la stabile organizzazione non può essere “trasformata” in una società di diritto italiano per il semplice fatto che la **stabile organizzazione non è un soggetto giuridico autonomo**, oppure una entità legale separata, bensì essa è semplicemente una articolazione del soggetto giuridico estero operante nel territorio italiano. Pertanto, **non si può “trasformare” la stabile organizzazione** nel significato civilistico e fiscale del termine.

Ma questo non significa necessariamente che non si possa, per altra via, **pervenire al risultato desiderato** ovvero vestire in una forma societaria di diritto italiano l'attività facente capo alla stabile organizzazione. Il punto è che per fare questo occorre esplorare **l'applicabilità di soluzioni diverse** dalla “trasformazione”.

Ed una di queste soluzioni che la dottrina ha individuato consiste nel **conferimento della stabile organizzazione in una società di capitali** di diritto italiano; in questo caso il conferimento riguarderebbe:

- un **conferente**, quale è la **società (casa madre) estera**;
- un **oggetto da conferire**, quale sarebbe la **stabile organizzazione**, o più precisamente l'insieme degli elementi attivi e passivi che la compongono, ovvero il suo ramo di attività;
- una **società conferitaria**, la società esistente o di nuova costituzione.

Sotto il **profilo fiscale**, l'[articolo 178, comma 1, lett. c\), del Tuir](#), fa riferimento ai “*conferimenti di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa da uno ad altro dei soggetti indicati nella lettera a), residenti in Stati diversi della Comunità, sempre che uno dei due sia residente nel territorio dello Stato*”. Ora, il fatto che la società conferitaria – nel caso qui in discussione – sia residente in Italia, che è appunto lo stesso Stato in cui si trova la stabile organizzazione, **non è fattore impeditivo dell'operazione**; questa interpretazione è stata sposata indirettamente anche dall'Agenzia delle Entrate nella [risoluzione 110/E/2007](#).

C'è però un punto a cui porre attenzione. Il passaggio interpretativo chiave di questa soluzione fatta propria, come detto, anche dall'Amministrazione, sembrerebbe consistere in una sorta di **affermata perfetta coincidenza fra la nozione di stabile organizzazione e quella di azienda** (o ramo di azienda). Ma in verità questa coincidenza **non è affatto perfetta**, tanto che nella stessa Direttiva 2005/19/Cee si parla di *"attivo collegato a una stabile organizzazione"* il quale può – ma non necessariamente deve – costituire un **"ramo di attività"** definito dall'[articolo 2](#) della citata Direttiva come il *"complesso degli elementi attivi e passivi di un settore di una società che costituiscono, dal punto di vista organizzativo, un'azienda indipendente, cioè un complesso capace di funzionare con i propri mezzi"*.

Ciò significa che se la stabile organizzazione **non è dotata di un ramo di attività**, nella suddetta nozione, ad essa **non può essere applicata la disciplina del conferimento di azienda** di cui agli [articoli 176](#) e [178 del Tuir](#).

Se invece il **ramo di attività esiste** ed è conferito, allora l'operazione è soggetta alla **disciplina prevista dall'articolo 176 del Tuir** in quanto è disposto che dette norme *"si applicano anche se il conferente o il conferitario è un soggetto non residente"* a condizione che oggetto del conferimento siano **"aziende situate nel territorio dello Stato"**.

*Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:*

